

REGOLAMENTO (CEE) N. 3555/88 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2218/88⁽⁴⁾, prevede che fino al 31 dicembre 1992 l'integrazione possa essere concessa ai primi acquirenti che non sono trasformatori; che spesso i primi acquirenti non trasformatori sono imprese di limitata capacità tecnica ed economica, le quali non sono in grado di adottare il metodo unico comunitario per il campionamento ai fini dell'analisi e della determinazione del tenore di impurità e di umidità dei semi di soia, definito negli allegati I-IV del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione, del 23 settembre 1968, relativo al prelievo e alla riduzione dei campioni nonché alla determinazione del tenore in olio, impurità e umidità dei semi oleosi⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/86⁽⁶⁾; che per evitare gravi difficoltà per questi primi acquirenti, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1992 la facoltà di ricorrere ad altri metodi con efficacia equivalente al metodo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85 è modificato come segue:

- 1) al primo comma i termini « Per le campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « Fino al 31 dicembre 1992 »;
- 2) al terzo comma, i termini « A partire dalla campagna 1988/1989 » sono sostituiti dai termini « A partire dal 1° gennaio 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essò è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 55.